

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Dal 1° gennaio 2018, ai sensi dei commi 168 e 169 dell'articolo unico della Legge di bilancio per il 2018, e dalle disposizioni emanate dalla Circolare COVIP n. 888 dell'8 febbraio 2018, è in vigore la R.I.T.A. Rendita Integrativa temporanea anticipata.

Essa rappresenta la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare. La normativa in commento disciplina infatti il nuovo art. 11, comma 4, del D.Lgs. 252/2005 prevedendo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con 20 anni di contributi accumulati presso il regime obbligatorio di appartenenza, tale prestazione possa essere erogata con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Tale normativa inserisce, inoltre, la possibilità per il soggetto che risulta inoccupato da più di 24 mesi di accedere alla medesima prestazione con un anticipo di dieci anni rispetto al requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Nel contempo la medesima normativa abroga le disposizioni della legge di bilancio per il 2017 relative alla RITA sperimentale agganciata ai requisiti utili all'attivazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario).

PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA RITA

La RITA è accessibile al ricorrere dei seguenti presupposti:

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- cessazione del rapporto
- non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 61 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 62 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)
- requisito contributivo minimo di 20 anni

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile dai 56 anni e 7 mesi per la RITA erogabile fino al 31/12/2018, da 57 anni per la RITA erogabile in data successiva al 1° gennaio 2019)

In ogni caso sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare. L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

MODALITA' DI GESTIONE DELLA RITA

La rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto e può riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte.

Viene erogata dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'importo erogabile a titolo di RITA sarà pari al controvalore del numero di quote disinvestite e liquidate in corrispondenza della periodicità prestabilita. La periodicità dell'erogazione è stabilita con cadenza mensile o trimestrale.

Le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto più prudente e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del valore del montante residuo impegnato a titolo di RITA.

Per l'erogazione di ogni rata trimestrale saranno addebitati gli eventuali costi specificati nella Scheda Costi.

In caso di richiesta parziale di RITA, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni).

L'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA, attenendosi alle modalità stabilite dal Fondo.

Resta ferma altresì la prerogativa per l'iscritto di trasferire la propria posizione individuale ed in tal caso il trasferimento riguarderà l'intera posizione comprensiva pertanto anche della parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

PREMORIENZA E INTANGIBILITA'

In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite dall'iscritto seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art.14, comma 3, D.Lgs. 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, D.Lgs. 124/93.

In tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all'art.11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

DOCUMENTAZIONE

Per la richiesta della RITA è necessario presentare al fondo pensione l'apposita modulistica predisposta, scaricabile dal sito www.pramerica.com, (Modulo Richiesta RITA), corredata dalla documentazione ivi indicata, attestante i requisiti di accesso a tale prestazione.

TRASFERIMENTO E REVOCABILITA'

In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione ad altro fondo.

È in ogni caso ammessa la revocabilità incondizionata della erogazione in forma di RITA.

TASSAZIONE RITA

Dal comma 168 della legge di bilancio per il 2018 (nuovi commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11 del D.Lgs. 252/05) si evince che la base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15%-9%. Visto che il principio fiscale del pro rata temporis è richiamato unicamente per la determinazione delle basi imponibili dei diversi montanti (M1, M2 ed M3) sembra opportuno ritenere che, una volta determinata la base imponibile, su tutto il capitale erogato a titolo di RITA trovi

applicazione la tassazione agevolata che normalmente riguarda soltanto il montante post 1° gennaio 2007. La norma specifica inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.